



Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1 aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Ambito di applicazione dei benefici premiali

- 1.1 I benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito "*decreto*"), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito "*ISA*") per l'annualità di imposta 2019, con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5, determinate anche per effetto dell'indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del *decreto*.

2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

- 2.1 L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2019,

presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2020;
- b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2019.

- 2.2. L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2019.
- 2.3. I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.
- 2.4. Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), e 2.2, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell'articolo 9-bis del *decreto*, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2021.

3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

- 3.1. L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2019.
- 3.2. L'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2019.
- 3.3. I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.
- 3.4. Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1 e 3.2, come previsto dalla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9-bis del *decreto*, sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2021.

4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto

- 4.1 L'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2019:
- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2019;
 - b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.
- 4.2 L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta per il periodo d'imposta 2019:
- a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2019;
 - b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.
- 4.3 I termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2019, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.
- 4.4 L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al periodo d'imposta 2019, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
- Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media

semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

5. Ulteriori condizioni per l'accesso ai benefici premiali

5.1 I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

6. Modifica al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020

6.1 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, dopo il punto 2.2, è aggiunto il seguente punto:

« 2.3 I modelli di cui al punto 2.1 devono essere compilati, ai fini della sola acquisizione dati, anche dai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che, nel periodo d'imposta 2019, hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche per le quali risultano approvati, con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, gli indici sintetici di affidabilità fiscale. ».

7. Modifica al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1 aprile 2020

7.1 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1 aprile 2020, dopo il punto 4, è aggiunto il seguente punto:

« 5. Correzioni delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza

5.1 Eventuali correzioni delle specifiche tecniche di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e di esse sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito *internet*. ».

7.2 L'allegato 1.2 al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1 aprile 2020 è sostituito con quello riportato in allegato al presente provvedimento.

Motivazioni

L'articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

In particolare, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale,

nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tenuto conto che il comma 12 dell'articolo 9-bis in precedenza citato prevede che *«Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11»* e che il successivo comma 17 stabilisce che *«Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo»*, il presente provvedimento disciplina, per il periodo d'imposta 2019, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

Con riferimento alla precedente lettera a) viene pertanto previsto che l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2020;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2019.

Si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 3 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a 50.000 euro.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), è statuito che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione

della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2020, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2021, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall'articolo 38-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a 50.000 euro.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), è statuito che l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è condizionato, all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è condizionata, all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori

componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito che i termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2019, previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2019, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è statuito che l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo d'imposta 2019, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli *ISA* per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è inoltre necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli *ISA* per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi *ISA*, compreso il caso in cui si tratti del medesimo *ISA* applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali *ISA*, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

L'individuazione della soglia di accesso ai predetti benefici è stata effettuata sulla base delle stime relative all'applicazione degli *ISA* al periodo di imposta 2019 effettuate dalla SOSE, utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d'imposta 2018.

Tali stime rilevano che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la soglia individuata con il punteggio pari a 8; al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) ed f), particolarmente rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di controllo dell'Agenzia, i

contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 9-bis del *decreto*, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a “0,5” per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a “1” per quelli di cui alle lettere c) ed f).

Inoltre, al fine di consentire l'accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto ad estendere i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis, del *decreto*, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d'imposta è stato individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”, per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.

Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di esperti prevista dal comma 8 dell'articolo 9-bis, del *decreto*, con nota inviata il 16 aprile 2020; al riguardo, l'individuazione nel presente provvedimento di tali soglie ha tenuto conto delle riflessioni delle Organizzazioni di categoria e professionali.

Inoltre è modificato il provvedimento del 31 gennaio 2020 con l'inserimento del punto 2.3, con cui si prevede che i soggetti partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che svolgono attività d'impresa, arte o professione, per le quali sono stati approvati gli ISA, ancorché esclusi dall'applicazione degli ISA stessi, sono tenuti alla compilazione dei relativi modelli ai fini della sola acquisizione dati.

La disposizione si rende necessaria a seguito dell'esclusione dei soggetti partecipanti a un gruppo IVA dall'applicazione degli ISA, prevista dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 28 febbraio 2020, al fine di consentire, anche a tali soggetti, la possibilità di fruire, in futuro, dei benefici fiscali previsti dal comma 11 dell'articolo 9 bis del *decreto*; la raccolta di tali dati è, infatti, necessaria ai fini delle analisi per una eventuale elaborazione degli ISA da poter applicare anche ai soggetti partecipanti a un gruppo IVA.

Infine, è modificato il provvedimento del 1 aprile 2020 con l'inserimento del punto 5, con cui si prevede che eventuali correzioni delle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e di esse sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito *internet*.

Nel medesimo provvedimento è anche sostituito l'allegato 1.2, al fine di correggere alcuni refusi presenti nel medesimo allegato; si tratta dei tracciati record delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 38-bis): Esecuzione dei rimborsi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2020: Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 febbraio 2020: Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2019;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1 aprile 2020: Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 30 aprile 2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente